

**DECRETO 13 ottobre 2016 , n. 264**

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. (17G00023)

Vigente al : 29-8-2022

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

Visto l'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);  
Vista la [direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5;

Viste le linee guida Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste della Commissione europea di giugno 2012;

Visto il [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettere c) e f);

Visto il [decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171](#) «Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare» convertito in legge, con modificazioni, dall'[articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 205](#) e, in particolare, l'articolo 2-bis;

Considerato che il regime dei sottoprodotti contribuisce alla dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l'innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo, limita la produzione di rifiuti, nonché riduce il consumo di materie prime vergini;

Considerato che l'impiego dei sottoprodotti non puo' prescindere da un quadro normativo e amministrativo certo, con particolare riferimento alle modalita' con le quali il produttore e l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'[articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'[articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), i criteri affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti e alcune modalita' con le quali il detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo 184-bis, comma 1;

Vista la notifica di cui alla [direttiva n. 2015/1535](#) che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Adotta  
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonche' per assicurare maggiore uniformita' nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto, il presente decreto definisce alcune modalita' con le quali il detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'[articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.

3. Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore, nell'allegato 1 e' riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e di

attività che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6.

## Art. 2

### Definizioni

1. Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti ai fini del presente decreto si intende per:

a) prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;

b) residuo di produzione (di seguito «residuo»): ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;

c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'[articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

## Art. 3

### Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai residui di produzione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e non si applica:

a) ai prodotti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell'[articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

c) ai residui derivanti da attività di consumo.

2. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

## Art. 4

### Condizioni generali

1. Ai sensi dell'[articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), i residui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le

seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) e' certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalita' con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalita' e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non e' un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore.

3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

4. Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente decreto conserva per tre anni e rende disponibile all'autorita' di controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dagli articoli seguenti.

## Art. 5

### Certezza dell'utilizzo

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b), il requisito della certezza dell'utilizzo e' dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuita' di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalita', consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Fino al momento dell'impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora,

in considerazione delle modalita' di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.

2. Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo e' dimostrata dall'analisi delle modalita' organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attivita' dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruita' tra la tipologia, la quantita' e la qualita' dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.

3. La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui e' originato presuppone che l'attivita' o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile gia' al momento della produzione dello stesso.

4. Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalita' di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilita' economica o di altro tipo.

5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate all'allegato 2, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali e' previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonche' del settore di attivita' o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalita' congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.

6. Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

## Art. 6

Utilizzo diretto senza trattamenti diversi

## dalla normale pratica industriale

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera c), non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al comma 2.

2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.

### Art. 7

#### Requisiti di impiego e di qualità ambientale

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), la scheda tecnica di cui all'allegato 2 contiene, tra l'altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.

2. In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformità.

### Titolo II

#### GESTIONE DEI RESIDUI

### Art. 8

#### Deposito e movimentazione

1. Al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, è depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche

norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

2. Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono garantite:

a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi;

b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;

c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;

d) la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica di cui all'allegato 1.

3. A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui all'allegato 1, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi del presente decreto.

4. La responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.

## Art. 9

### Controlli e ispezioni

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

## Titolo III

### DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 10

## Piattaforma di scambio tra domanda e offerta

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

2. Nell'elenco è indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.

3. L'elenco di cui al presente articolo è pubblico ed è consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.

### Art. 11

#### Disposizioni finali

1. Il presente decreto e i successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'[articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ed ai sensi della [direttiva n. 2015/1535](#) che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 13 ottobre 2016

Il Ministro: Galletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla [Corte dei conti il 2 febbraio 2017](#)

[Ufficio controllo atti](#) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 677

Allegato 1

(articolo 1)

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia



1. Il presente allegato ha ad oggetto le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione.

2. In relazione alle biomasse previste dal punto 1, e' individuato, nelle sezioni 1 e 2, un elenco delle principali norme che ne regolano l'impiego e di una serie di operazioni ed attivita' che possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6, commi 1 e 2.

3. Ai fini e per gli effetti del presente allegato, per biomasse residuali si intendono le biomasse costituite da residui, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b).

### Sezione 1

#### Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009 . classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011): - carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; - prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non piu' destinati		

<p>al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; - sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; - sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; - tessuto adiposo di animali che non presentino alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;</p>	<p>Reg. Ce 1069/2009 e normativa di attuazione</p>	<p>lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisicomecanica</p>
<p>- sottoprodotti di animali acquatici; . classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011) - stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato,</p>		

ecc.); - tubo  digerente e suo  contenuto; - Farine  di carne e d'ossa; -  sottoprodotti di  origine animale  raccolti nell'ambito  del trattamento  delle acque reflue a  norma delle misure  di attuazione  adottate  conformemente  all'articolo 27,  primo comma, lettera  c): - da  stabilimenti o  impianti che  trasformano  materiali di  categoria 2; o - da  macelli diversi da  quelli disciplinati  dall'articolo 8,  lettera e); . Tutti  i sottoprodotti  classificati di  categoria 1 ed  elencati  all'articolo 8 del  regolamento CE n.  1069/2009 (con  specifiche di  utilizzo previste  nel regolamento  stesso e nel  regolamento CE n.  142/2011)	  Reg. Ce  1069/2009 e  normativa  di  attuazione	  lavaggio, essicca  tura,  insufflazione di  aria,  raffinazione,  triturazione,  omogeneizzazione,  fermentazione  naturale, centrifugazione,  disidratazione,  sedimentazione e  chiarificazione,  disgregazione  fisicomeccanica
+-----+  2. Sottoprodotti  provenienti da  attività agricola,  di allevamento,  dalla gestione del  verde e da attività  forestale .  effluenti  zootecnici;	      Reg. Ce  1069/2009 e  normativa  di  attuazione	  fermentazione at  turale,  centrifugazione,  disidratazione,  sedimentazione e  chiarificazione

. paglia; . pula; .  stocchi; . fieni e  trucioli da  lettiera. . residui  di campo delle  aziende agricole; .  sottoprodotti  derivati  dall'espianto; .  sottoprodotti  derivati dalla  lavorazione dei  prodotti forestali;  . sottoprodotti  derivati dalla  gestione del bosco;  . potature, ramaglie  e residui dalla  manutenzione del  verde pubblico e  privato.	lavaggio, essiccazione,  insufflazione di aria,  raffinazione, triturazione,  omogeneizzazione, fermentazione  naturale, centrifugazione,  disidratazione, disgregazione  fisicomeccanica
3. Sottoprodotti  provenienti da  attività alimentari  ed agroindustriali .  sottoprodotti della  trasformazione del  pomodoro (bucchette,  bacche fuori misura,  ecc.); .  sottoprodotti della  trasformazione delle  olive (sanse, sanse  di oliva disoleata,  acque di  vegetazione); .  sottoprodotti della  trasformazione  dell'uva(vinacce,  graspi, ecc.); .  sottoprodotti della  trasformazione della  frutta  (condizionamento,  sbucciatura,  detorsolatura,	

|pastazzo di agrumi, |  
|spremitura di pere, |  
|mele, pesche, |  
|noccioli, gusci, |  
|ecc.); . |  
|sottoprodotti della |  
|trasformazione di |  
|ortaggi vari |  
|(condizionamento, |  
|sbucciatura, |  
|confezionamento, |  
|ecc.); . |  
|sottoprodotti della |  
|trasformazione delle |  
|barbabietole da |  
|zucchero (borlande; |  
|melasso; polpe di |  
|bietola esauste |  
|essiccate, |  
|suppressate fresche, |  
|suppressate insilate |  
|ecc.); . |  
|sottoprodotti |  
|derivati dalla |  
|lavorazione del |  
|risone (farinaccio, |  
|pula, lolla, ecc.); |  
|. sottoprodotti |  
|della lavorazione |  
|dei cereali |  
|(farinaccio, |  
|farinetta, crusca, |  
|tritello, glutine, |  
|amido, semi |  
|spezzati, ecc.); . |  
|sottoprodotti della |  
|lavorazione di |  
|frutti e semi oleosi |  
|(pannelli di germe |  
|di granoturco, lino, |  
|vinacciolo, ecc.); . |  
|pannello di |  
|spremitura di alga; |  
|. sottoprodotti |  
|dell'industria della |  
|panificazione, della |  
|pasta alimentare, |  
|dell'industria |

dolciaria (sfridi di  pasta, biscotti,  altri prodotti da  forno, ecc.); .  sottoprodotti della  torrefazione del  caffè'; .  sottoprodotti della  lavorazione della  birra;	      lavaggio, essiccazione,  insufflazione di aria,  raffinazione, triturazione,  omogeneizzazione, fermentazione  naturale, centrifugazione,  disidratazione, disgregazione  fisicomeccanica
+-----+	+-----+
4. Sottoprodotti  provenienti da  attività  industriali	     
+-----+	+-----+
. sottoprodotti  della lavorazione  del legno per la  produzione di mobili  e relativi  componenti  limitatamente al  legno non trattato.	              essiccazione, insufflazione di  aria, raffinazione, triturazione,  disgregazione fisico-meccanica
+-----+	+-----+
. sottoprodotti  della trasformazione  degli zuccheri  tramite  fermentazione. .  sottoprodotti della  produzione e della  trasformazione degli  zuccheri da biomasse  non alimentari.	              lavaggio, essiccazione,  insufflazione di aria,  raffinazione, triturazione,  omogeneizzazione, fermentazione  naturale, centrifugazione,  disidratazione, disgregazione  fisicomeccanica
+-----+	+-----+
    . sottoprodotti  della lavorazione o  raffinazione di oli  vegetali.	              lavaggio, essiccazione,  insufflazione di aria,  raffinazione, triturazione,  omogeneizzazione, fermentazione  naturale, centrifugazione,  disidratazione, disgregazione  fisicomeccanica
+-----+	+-----+

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia  
mediante combustione

Parte A

1. Le biomasse residuali individuate nella presente sezione possono essere qualificate come sottoprodotti per la produzione di energia mediante combustione nel caso in cui risultino rispettati requisiti e le condizioni previsti per i sottoprodotti dalla Parte Quarta del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), nonché i requisiti e le condizioni previsti dalla Parte Quinta dello stesso decreto legislativo.

2. Sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere impiegate per la produzione di energia mediante combustione esclusivamente le biomasse residuali previste dall'allegato X alla Parte Quinta del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) e dall'[articolo 2-bis](#) del [decreto legge 3 novembre 2008, n. 171](#), fatte salve future disposizioni che disciplinino espressamente l'impiego di biomasse residuali come combustibile. In caso di destinazione alla produzione di energia mediante combustione, i materiali previsti dall'[articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) sono comunque soggetti al regime dei rifiuti se non sono previsti nelle disposizioni indicate nel presente comma.

3. L'impiego delle biomasse residuali di cui al punto 2 per la produzione di energia mediante combustione è altresì soggetto ai limiti e divieti imposti dai regolamenti comunitari in materia sanitaria ed a quelli imposti, nei casi ammessi dalla legge, dalle norme e dagli atti di pianificazione regionali e dall'autorizzazione relativa all'impianto di combustione.

4. Le operazioni e le attività individuate nelle tabelle possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6. In ogni caso, possono essere svolte esclusivamente operazioni che ricadono nelle categorie di attività prescritte, per la pertinente biomassa, dalle norme di cui al punto 2.

5. La presente sezione non si applica all'impiego delle biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attività
Materiale vegetale prodotto da	Allegato X, Parte	Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento,

trattamento  esclusivamente  meccanico, lavaggio  con acqua o  essiccazione di  coltivazioni agricole  non dedicate.	II, sezione 4,  lettera b), alla  Parte Quinta del  decreto  legislativo 3  aprile 2006, n.  152.	sminuzzatura,  centrifugazione,  filtrazione,  sedimentazione,  miscelazione, lavaggio,  separazione, vagliatura,  disidratazione.
--	---	--

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
Materiale vegetale  prodotto da interventi  selvicolturali, da  manutenzione forestale  e da potatura.	Allegato X, Parte  II, sezione 4,  lettera c), alla  Parte Quinta del  decreto  legislativo 3  aprile 2006, n.  152.	Trattamenti fisici,  quali: triturazione,  essiccazione,  addensamento,  sminuzzatura,  centrifugazione,  filtrazione,  sedimentazione,  miscelazione, lavaggio,  separazione, vagliatura,  disidratazione.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
Materiale vegetale  prodotto dalla  lavorazione  esclusivamente  meccanica e dal  trattamento con aria,  vapore o acqua anche  surriscaldata, di  legno vergine e  costituito da  cortecce, segatura,  trucioli, chips,  refili e tondelli di  legno vergine,  granulati e cascami  di legno vergine,	Allegato X,  Parte II,  sezione 4,  lettera d), alla	Trattamenti fisici, quali:  triturazione, essiccazione,  addensamento, sminuzzatura,



granulati e cascami  di sughero vergine,  tondelli, non  contaminati da  inquinanti	Parte Quinta del  decreto  legislativo 3  aprile 2006, n.  152.	centrifugazione,  filtrazione, sedimentazione,  miscelazione, lavaggio,  separazione, vagliatura,  disidratazione.
---	---	--

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli	Allegato X, parte II, sezione 4, lettera e), alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per vinacce e loro componenti, come bucce, vinaccioli e raspi, si applica anche l'articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171.	Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, chiarificazione mediante trattamento fisico, sedimentazione miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione e, per le vinacce esauste e loro componenti, distillazione.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
Sansa di oliva disoleata	Allegato X, parte II, sezione 4, lettera f), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, chiarificazione, sedimentazione miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. Trattamento con n-esano e successivo trattamento termico.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno.	Allegato X, parte II, sezione 4, lettera g), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Evaporazione al fine di incrementare il residuo solido.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
Pollina	Articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171. <a href="#">Regolamento UE 592/2014</a> .	Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

## Parte B

1. La presente parte prevede, ai fini di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152, una tabella di corrispondenza finalizzata a verificare se un materiale presente nell'elenco della tabella 1.A dell'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (materiali soggetti ad incentivazione in caso di utilizzo in impianti a biomasse o biogas) sia altresì incluso nell'elenco della Sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 [n. 152 o nell'articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171](#).

Materiali della tabella 1/A dell'allegato 1 del decreto 6 luglio 2012	Corrispondenza con l'elenco dei combustibili dell'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152
1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo	

umano - Regolamento CE n. 1069/2009 . classificati di Categoria 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel [regolamento CE n. 142/2011](#)): - carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; - prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non piu' destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; - sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; - sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; - tessuto adiposo di animali che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; - rifiuti da cucina e ristorazione; - sottoprodotti di animali acquatici; . classificati di Categoria 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel [regolamento CE n. 142/2011](#)) - stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.); - tubo digerente e suo contenuto; - Farine di carne e d'ossa; - sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione



sottoprodotti derivati dalla   lavorazione dei prodotti   forestali;	centrifugazione, filtrazione,   sedimentazione, miscelazione,   lavaggio, separazione, vagliatura,   disidratazione.
+-----+	+-----+
sottoprodotti derivati dalla   gestione del bosco;	Materiali presenti nell'allegato X
+-----+	+-----+
potature, ramaglie e residui   dalla manutenzione del verde   pubblico e privato.	Materiali presenti nell'allegato X
+-----+	+-----+
3. Sottoprodotti provenienti da   attività alimentari ed   agroindustriali	
+-----+	+-----+
sottoprodotti della   trasformazione del pomodoro   (bucchette, bacche fuori misura,   ecc.);	Materiali presenti nell'allegato X   nei casi in cui sono soggetti solo   a trattamenti fisici quali:   triturazione, essiccazione,   addensamento, chiarificazione   mediante trattamento fisico,   sminuzzatura, centrifugazione,   filtrazione, sedimentazione,   miscelazione, lavaggio,   separazione, vagliatura,   disidratazione.
+-----+	+-----+
sottoprodotti della   trasformazione delle olive   (sanse, sanse di oliva   disoleata, acque di   vegetazione);	Sansa di oliva disoleata: presente   nell'allegato X Altri   sottoprodotti della trasformazione   delle olive: presenti   nell'allegato X nei casi in cui   sono soggetti solo a trattamenti   fisici quali: triturazione,   essiccazione, addensamento,   chiarificazione mediante   trattamento fisico, sminuzzatura,   centrifugazione, filtrazione,   sedimentazione, miscelazione,   lavaggio, separazione, vagliatura,   disidratazione.
+-----+	+-----+
	Vinacce e loro componenti, come   bucce, vinaccioli e raspi:   presenti nell'allegato X nei casi   in cui sono soggetti solo a   trattamenti fisici quali:

<p>sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);</p>	<p>triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. oppure presenti nell'allegato X, anche nella forma di vinacce esauste e loro componenti, nei casi e nei limiti previsti dal decreto legge 171/2008</p>
<p>sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);</p>	<p>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</p>
<p>sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);</p>	<p>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</p>
<p>sottoprodotti della trasformazione delle</p>	<p>Borlande e melasso: non presenti nell'allegato X Altri sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico,</p>

barbabietole da zucchero  (borlande; melasso; polpe di  bietola esauste essiccate,  suppresse fresche, suppressate  insilate ecc.);	sminuzzatura, centrifugazione,  filtrazione, sedimentazione,  miscelazione, lavaggio,  separazione, vagliatura,  disidratazione.
---	--

              sottoprodotti derivati dalla  lavorazione del risone  (farinaccio, pula, lolla, ecc.);	Materiali presenti nell'allegato X  nei casi in cui sono soggetti solo  a trattamenti fisici quali:  triturazione, essiccazione,  addensamento, chiarificazione  mediante trattamento fisico,  sminuzzatura, centrifugazione,  filtrazione, sedimentazione,  miscelazione, lavaggio,  eparazione, vagliatura,  disidratazione.
---	--

        sottoprodotti della lavorazione  dei cereali (farinaccio,  farinetta, crusca, tritello,  glutine, amido, semi spezzati,  ecc.);	Materiali presenti nell'allegato X  nei casi in cui sono soggetti solo  a trattamenti fisici quali:  triturazione, essiccazione,  addensamento, chiarificazione  mediante trattamento fisico,  sminuzzatura, centrifugazione,  filtrazione, sedimentazione,  miscelazione, lavaggio,  separazione, vagliatura,  disidratazione.
---	---

        sottoprodotti della lavorazione  di frutti e semi oleosi  (pannelli di germe di  granoturco, lino, vinacciolo,  ecc.);	Materiali presenti nell'allegato X  nei casi in cui sono soggetti solo  a trattamenti fisici quali:  triturazione, essiccazione,  addensamento, chiarificazione  mediante trattamento fisico,  sminuzzatura, centrifugazione,  filtrazione, sedimentazione,  miscelazione, lavaggio,  separazione, vagliatura,  disidratazione.
--	---

     	Materiale presente nell'allegato  X, se derivante da coltivazione,  nei casi in cui e' soggetto solo a  trattamenti fisici quali:  triturazione, essiccazione,  addensamento, chiarificazione
----------------	--

<p>  pannello di spremitura di alga;</p>	<p>  mediante trattamento fisico,    sminuzzatura, centrifugazione,    filtrazione, sedimentazione,    miscelazione, lavaggio,    separazione, vagliatura,    disidratazione.</p>
<p>+-----+</p>	
<p>  sottoprodotti dell'industria    della panificazione, della pasta    alimentare, dell'industria    dolciaria (sfridi di pasta,    biscotti, altri prodotti da    forno, ecc.);</p>	<p>  Materiali presenti nell'allegato X    nei casi in cui sono soggetti solo    a trattamenti fisici quali:    triturazione, essiccazione,    addensamento, chiarificazione    mediante trattamento fisico,    sminuzzatura, centrifugazione,    filtrazione, sedimentazione,    miscelazione, lavaggio,    separazione, vagliatura,    disidratazione. Non sono in tutti    i casi ammessi se contengono    materiali non presenti    nell'allegato X</p>
<p>+-----+</p>	
<p>  sottoprodotti della torrefazione    del caffè';</p>	<p>  Materiali presenti nell'allegato X    nei casi in cui sono soggetti solo    a trattamenti fisici quali:    triturazione, essiccazione,    addensamento, chiarificazione    mediante trattamento fisico,    sminuzzatura, centrifugazione,    filtrazione, sedimentazione,    miscelazione, lavaggio,    separazione, vagliatura,    disidratazione.</p>
<p>+-----+</p>	
<p>  sottoprodotti della lavorazione    della birra;</p>	<p>  Materiali presenti nell'allegato X    nei casi in cui sono soggetti solo    a trattamenti fisici quali:    triturazione, essiccazione,    addensamento, chiarificazione    mediante trattamento fisico,    sminuzzatura, centrifugazione,    filtrazione, sedimentazione,    miscelazione, lavaggio,    separazione, vagliatura,    disidratazione.</p>
<p>+-----+</p>	
<p> </p>	<p>  Materiali presenti nell'allegato X    limitatamente al legno vergine</p>



4. Sottoprodotti provenienti da  attività industriali  sottoprodotti della lavorazione  del legno per la produzione di  mobili e relativi componenti  limitatamente al legno non  trattato.	soggetto solo a trattamenti fisici  quali: triturazione, essiccazione,  addensamento, sminuzzatura,  centrifugazione, filtrazione,  sedimentazione, miscelazione,  lavaggio, separazione, vagliatura,  disidratazione.
-----	-----
      sottoprodotti della  trasformazione degli zuccheri  tramite fermentazione.  sottoprodotti della produzione e  della trasformazione degli  zuccheri da biomasse non  alimentari.	Materiali presenti nell'allegato X  nei casi in cui sono soggetti solo  a trattamenti fisici quali:  triturazione, essiccazione,  addensamento, chiarificazione  mediante trattamento fisico,  sminuzzatura, centrifugazione,  filtrazione, sedimentazione,  miscelazione, lavaggio,  separazione, vagliatura,  disidratazione.
-----	-----
              sottoprodotti della lavorazione  o raffinazione di oli vegetali.	Materiali presenti nell'allegato X  nei casi in cui sono soggetti solo  a trattamenti fisici quali:  triturazione, essiccazione,  addensamento, chiarificazione  mediante trattamento fisico,  sminuzzatura, centrifugazione,  filtrazione, sedimentazione,  miscelazione, lavaggio,  separazione, vagliatura,  disidratazione.
-----	-----

Allegato 2

(articolo 5)

SCHEDA TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  
(rese ai sensi dell'[articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#))

La scheda tecnica e la dichiarazione di conformità di cui agli articoli 5 e 7 del presente decreto devono contenere le seguenti informazioni:

Numero di riferimento  
Data di emissione

## Anagrafica del produttore

- . Denominazione sociale - CF/P.IVA;
- . Indirizzo della sede legale e della sede operativa

## Impianto di produzione

- . Indirizzo
- . Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio
- . Descrizione e caratteristiche del processo di produzione
- . Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione

(prodotti, residui e rifiuti)

## Informazioni sul sottoprodotto

. Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalita' di produzione

- . Conformita' del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto

## Destinazione del sottoprodotto

. Tipologia di attivita' o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo;

- . Impianto o attivita' o di destinazione

- . Riferimenti di eventuali intermediari

## Tempi e modalita' di deposito e movimentazione

- . Modalita' di raccolta e deposito del sottoprodotto

. Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi

. Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo

- . Modalita' di trasporto

## Organizzazione e continuita' del sistema di gestione

. Descrizione delle tempistiche e delle modalita' di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.

Luogo e data (gg/mm/aaaa)

## Sottoscrizione

### Dichiarazione di conformita'

- . Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto

- . Tipologia del sottoprodotto e descrizione

. Indicazione della tipologia di attivita' o impianti idonei ad utilizzare il residuo

. Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto

- . Dichiarazione che il residuo e' conforme alla scheda tecnica

- . Luogo e data (gg/mm/aaaa)

- . Sottoscrizione